

## **Sentenza Consiglio di Stato 22 ottobre 2002, n. 5796**

### **Sezione VI**

#### **Stipendi, assegni e indennità - Interessi e rivalutazione - Art. 429 Cod. proc. civ. - Calcolo separato sull'importo nominale del credito " Conseguenze.**

Ai sensi dell'art. 429 Cod. proc. civ., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti tardivamente ai lavoratori dipendenti vanno calcolati separatamente sull'importo nominale del credito, per cui sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati né gli interessi né la rivalutazione ulteriore e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione.